

**REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO,
DEI PATTI DI AMICIZIA, DEI PATTI DI FRATELLANZA E DEGLI SCAMBI NAZIONALI
ED INTERNAZIONALI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI GEMELLAGGI.**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 16.12.2022)

ART. 1

Patto di Gemellaggio

Il patto di gemellaggio costituisce formale attestazione di reciproche relazioni privilegiate fra città di diverse Nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti economici, culturali, sociali, politici, con costante riferimento ad una azione comune per la collaborazione e la crescita reciproca.

ART. 2

Patto di amicizia e Patto di fratellanza

1. Il patto di amicizia costituisce atto formale di reciprocità, che prefigura una particolare continuità di rapporti. Sono stipulati, di norma, con città aventi analoghe o complementari caratteristiche ed interessi, con l'obiettivo di sviluppare rapporti continuativi, che possono evolvere anche in una successiva istituzionalizzazione con un rapporto di gemellaggio.
2. Il patto di fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con città o realtà territoriali con particolari caratteristiche geografiche e politiche. Si propone di instaurare rapporti permanenti di alto valore e significato, a sostegno della libertà dei popoli, della salvaguardia dell'identità religiosa, culturale, linguistica e storica, ma anche per la promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico delle realtà urbane.

ART. 3

Scambi nazionali ed internazionali

1. Ai governi locali è riconosciuto un ruolo sempre più attivo nel contesto comunitario ed internazionale, quali attori privilegiati dello sviluppo locale, in base al principio di sussidiarietà. Essi sono entrati a pieno titolo nelle proposte politiche e nei programmi di finanziamento dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite.
2. E' perseguito, pertanto, il dialogo e lo scambio con comunità, governi locali, istituzioni nazionali ed internazionali e la partecipazione ad iniziative e progetti in ambiti ritenuti prioritari per la crescita della comunità locale, quali l'innovazione, le politiche sociali, la cultura, l'istruzione e il dialogo interculturale, l'ambiente e lo sviluppo locale sostenibile.
3. Inoltre, è possibile la partecipazione a reti nazionali, europee ed internazionali di governi locali, nonché a reti tematiche.

ART. 4

Caratteristiche della città partner del gemellaggio, del patto di amicizia e di fratellanza

1. Il patto di gemellaggio o di amicizia è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla Città di Senigallia, per posizione nella rispettiva Nazione, con particolare riferimento alla vocazione culturale, economica, di rilievo o di interesse internazionale.

2. Il patto di fratellanza è stipulato, di norma, con città o realtà territoriali con le quali la Città di Senigallia possa utilmente interagire per sostenere percorsi di crescita, di sviluppo e di emancipazione sociale, culturale ed economica dei cittadini.

ART. 5

Procedura di approvazione, di conferma o di revoca

1. I patti di gemellaggio sono approvati dal Consiglio Comunale, con adeguata motivazione, anche su proposta della Giunta.
2. I patti di fratellanza e i patti di amicizia sono approvati dalla Giunta e sulla base di quanto previsto dall'art 2 del presente regolamento.
3. I rapporti relativi a scambi in ambito nazionale o internazionale sono approvati dalla Giunta e in relazione ad iniziative od a progetti ritenuti importanti per i cittadini ed il territorio, secondo quanto previsto all'art. 3.
4. I patti di gemellaggio devono essere confermati dopo venti anni dalla loro istituzione con deliberazione del Consiglio Comunale, che attesti la continuità del rapporto e la validità dei presupposti, che lo hanno generato.
5. I patti di amicizia e di fratellanza devono essere confermati dopo dieci anni dalla loro istituzione con deliberazione della Giunta, che attesti la continuità del rapporto e la validità dei presupposti, che lo hanno generato.
6. I rapporti non confermati entro sei mesi dalla loro scadenza sono considerati decaduti.
7. I provvedimenti di revoca esplicita dei rapporti di gemellaggio in essere sono di competenza del Consiglio Comunale, che si riserva altresì il diritto di revocare tali accordi nel caso in cui nelle realtà territoriali considerate si verificano atti che violino i diritti umani e la libertà dei cittadini. La proposta di revoca dei patti di amicizia e di fratellanza, nonché dei rapporti di scambio nazionale ed internazionale compete alla Giunta.
8. Il Sindaco o l'Assessore relazionerà annualmente al Consiglio Comunale sullo stato dei patti e sulle relazioni esterne del Comune con altre realtà, nonché sugli obiettivi e sulle nuove linee di intervento.

ART. 6

Stipula del patto di gemellaggio, del patto di amicizia e del patto di fratellanza.

1. Gli effetti del patto di gemellaggio, del patto di amicizia o del patto di fratellanza sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte degli organi di Governo locale delle rispettive città.

ART. 7

Attività

1. Il Comune di Senigallia sviluppa i patti di gemellaggio, i patti di amicizia e di fratellanza attraverso l'attivazione di scambi tra i cittadini, o iniziative, o promozione di progetti o di partecipazione ad attività, partenariati, incontri, scambi di visite e di accoglienza di delegazioni, sulla base di una programmazione annuale con ciascuna città.

2. Le attività inerenti agli scambi nazionali ed internazionali sono definite sulla base dei programmi concordati con i diversi partner, nell'ambito di quanto definito dall'art.3.

ART. 8

Dotazioni

1. Il bilancio del Comune di Senigallia può prevedere uno specifico capitolo di spesa per far fronte, di norma, alla realizzazione annuale dei programmi di attività predisposti dagli organi di governo, oltre alla possibilità di entrate e di rispettive spese derivanti da contributi specifici da parte di enti pubblici e privati, altre istituzioni pubbliche o soggetti privati.
2. Le attività, oggetto del presente Regolamento, possono essere svolte anche con il supporto di personale e delle strutture comunali individuate dall'Amministrazione.

ART. 9

Consulta permanente per i patti di gemellaggio, i patti di amicizia, di fratellanza e degli scambi nazionali ed internazionali

E' istituita presso il Comune di Senigallia la "Consulta permanente per i gemellaggi, i patti di amicizia, di fratellanza e degli scambi nazionali ed internazionali", organo permanente consultivo e propositivo a supporto dell'attività dell'Amministrazione comunale.

ART. 10

Compiti della Consulta

1. Quale organo consultivo dell'Amministrazione comunale, la Consulta opera nell'ambito dei programmi formulati e contribuisce a:
 - promuovere e a favorire la sensibilizzazione dei cittadini verso una maggiore coscienza e consapevolezza europeista, la partecipazione alle diverse progettualità attivate, con particolare riguardo al coinvolgimento di associazioni, istituzioni pubbliche e private, famiglie, organismi e gruppi attivi in ambito sociale, economico, culturale, scolastico, ricreativo/sportivo;
 - collaborare alla stesura dei programmi annuali e di specifici progetti da sottoporre all'approvazione della Giunta o del Consiglio, anche prevedendo incontri ed iniziative con le organizzazioni rappresentate;
 - collaborare alle iniziative ed alle azioni dell'Amministrazione comunale, quali scambi di cittadini con altre città su programmi di tipo culturale, ricreativo/sportivo, sociale, ambientale, scolastico, economico;
 - supportare, nei modi e nelle forme ritenute di volta in volta più opportune, le manifestazioni di scambio organizzate dall'Amministrazione comunale.

ART. 11

Composizione della Consulta

1. Della Consulta fanno parte:

- il Sindaco o un suo delegato;
 - l'Assessore alle Politiche dei Gemellaggi;
 - il Presidente del Consiglio o un suo delegato;
 - quattro Consiglieri comunali, di cui due di maggioranza e due di minoranza;
 - i Consiglieri stranieri aggiunti;
 - i Presidenti delle consulte istituite presso il Comune;
 - i referenti delle associazioni di categoria presenti sul territorio;
 - il dirigente/responsabile comunale dell'Area interessata.
2. I componenti, di cui al presente articolo, sono membri effettivi, di nomina ed elettivi.

ART. 12

Durata della Consulta

1. Il mandato della Consulta è lo stesso di quello della Giunta Comunale e, comunque, fino alla nomina dei nuovi componenti.

ART. 13

Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
 - il Presidente, nella persona dell'Assessore alle Politiche dei Gemellaggi;
 - il Vice Presidente, eletto dalla Consulta nella prima riunione;
 - l'Assemblea.
2. Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni della Consulta, fissandone l'ordine del giorno e disponendo successivamente l'attuazione di quanto deciso dalla Consulta medesima. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento
3. L'Assemblea è costituita da coloro indicati all'art. 13 ed è aperta anche a tutti i cittadini residenti interessati ai gemellaggi che abbiano compiuto almeno il quattordicesimo anno di età, che possono iscriversi all'Albo della Consulta per l'occasione istituito.
La domanda di adesione all'Assemblea dovrà essere indirizzata al Sindaco e la relativa partecipazione avverrà a titolo gratuito.

ART. 14

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno per formulare proposte all'Amministrazione comunale in merito al programma di interventi relativo all'anno successivo, ma anche per verificare l'attività svolta nell'anno precedente. La Consulta, tramite il suo presidente, presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività profusa nel proprio ambito e per quanto di competenza.

2. La Consulta si riunisce, altresì, per verificare lo stato di attuazione del programma annuale e per proporre alla giunta e al Consiglio eventuali modifiche o integrazioni.
3. La Consulta, comunque, si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei componenti dell'Assemblea ovvero un terzo dei componenti.
4. Per lo svolgimento della propria attività, su disposizione del Sindaco, la Consulta può avvalersi del supporto dei servizi e degli uffici comunali, e si riunisce nei locali, individuati e messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
5. Nessun compenso è dovuto ai componenti della Consulta per lo svolgimento della propria attività.

ART. 15

Modifiche al Regolamento e Regolamento interno alla Consulta

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale, anche su proposta della stessa Consulta.

ART. 16

Rinvio

Per qualsivoglia fattispecie non prevista e non disciplinata dal presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nell'ordinamento, in altre disposizioni specifiche di legge, allo Statuto comunale e ad altri Regolamenti comunali ovvero ai principi generali, in quanto e se compatibili.